

ACCORDO QUADRO

TRA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT, CENTRO DI RICERCA SUL VALORE PUBBLICO (CERVAP) PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito "CERVAP"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Ariosto 35, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentato dalla Prof.ssa Laura Ramaciotti nata a Ferrara il 07/01/1972, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 2 marzo 2021;

E

Unione Provinciale Enti Locali, (UPEL), C.F. 80009680127, P.IVA 03452510120, con sede legale in *Via Como, 40, 21100 Varese VA* PEC upel@legalmail.it rappresentata dalla Presidente, Dott.ssa Eleonora Paoletti, nata a Varese il 21 aprile 1982 autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Direttivo del 25 febbraio 2021

VISTO

- a) l'articolo 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO

CHE

- a) L'UPEL è un'associazione senza scopo di lucro finalizzata a supportare gli enti locali (e i loro organismi strumentali) tramite organizzazione corsi di formazione e l'assistenza rispetto ai processi di riforma e di cambiamento normativi e gestionali.
- b) L'UPEL per gli enti associati progetta ed eroga attività formative e servizi di supporto per lo sviluppo delle competenze del personale.
- c) Il CERVAP promuove lo sviluppo della una cultura aziendale nel contesto degli enti locali e loro organismi partecipati, anche tramite lo sviluppo di collaborazioni istituzionali.
- d) Il CERVAP svolge attività di ricerca, di formazione e di terza missione su tematiche di comune interesse con l'UPEL.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse al presente accordo quadro costituiscono parte integrante e

sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

Le parti intendono instaurare una generale attività di collaborazione a carattere continuativo che copra uno spettro temporale pluriennale, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle future attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione di comune interesse.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le parti concordano di sviluppare le attività congiunte valendosi delle competenze di eccellenza comuni, con primario e non esclusivo riferimento alle seguenti tematiche:

- i) creazione, gestione e misurazione del Valore Pubblico;
- ii) co-creazione del Valore Pubblico;
- iii) Performance Management (Programmazione, della Gestione, della Misurazione e della Valutazione delle Performance);
- iv) Risk Management;
- v) Trasparenza e dell'Anticorruzione;
- vi) Public Management and Innovation
- vii) Public Governance
- viii) Forme associative locali;
- ix) governo e della gestione dei Servizi Pubblici Locali;
- x) Organizzazione, della Gestione e della Valutazione del Personale;
- xi) Semplificazione dei processi e della Digital Transformation;
- xii) Intelligenza artificiale;
- xiii) Project Management
- xiv) gestione dei Fondi Europei;
- xv) Armonizzazione dei Sistemi Contabili;
- xvi) Analisi di Economico-Finanziaria;
- xvii) Accountability e della rendicontazione esterna;
- xviii) Marketing Pubblico;
- xix) integrazione tra Performance Management, Project Management e Risk Management.

La collaborazione di cui sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà riguardare, singolarmente o congiuntamente:

- a) attività di tipo formativo, tramite la co-progettazione e co-erogazione di percorsi formativi.
- b) attività di ricerca riguardante i temi di interesse in comune proposte dalle parti.
- c) Attività di terza missione, tramite il trasferimento delle competenze e conoscenze sviluppate dalle parti.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite anche mediante la stipula di appositi accordi attuativi, di cui al successivo art. 6, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

Articolo 3 – Obblighi/impegni delle parti

Il CERVAP si impegna a:

- Supportare UPEL nella progettazione di percorsi formativi, fornendo supporto alla individuazione dei docenti

- Supportare UPEL nella proposta di attività di ricerca
- Selezionare studenti, laureandi per lo sviluppo di tirocini formativi curriculari, extra-curriculari anche finalizzati alla redazione di tesi di laurea

UPEL si impegna a:

- Supportare il CERVAP nella realizzazione di attività di ricerca e alla partecipazione di bandi di ricerca
- Promuovere le iniziative del CERVAP all'interno degli enti associati
- Agevolare lo sviluppo di opportunità per gli studenti iscritti presso il Dipartimento di Economia e Management

Articolo 4 – Costi

Il presente accordo non comporta costi a carico delle parti: eventuali costi saranno specificati negli accordi attuativi di cui all'art.6 che individueranno anche la/e struttura/e di ciascuna parte alla quale detti costi saranno imputati.

Articolo 5 – Referenti

L'Università indica quale proprio/a referente e responsabile del presente accordo quadro il Prof. Enrico Deidda Gagliardo, recapito e-mail enrico.deidda.gagliardo@unife.it, P.E.C. dipeconomia@pec.unife.it.

L'UPEL indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo quadro il Direttore UpeL, Dott. Claudio Biondi, recapito 3297505969 e-mail upel@upel.va.it, P.E.C. upel@legalmail.it

I/le referenti congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto: la documentazione in parola deve essere tale da consentire di rilevare, oltre ai risultati della collaborazione pregressa e agli obiettivi di quella futura, anche quali vantaggi la collaborazione abbia oggettivamente portato alle parti, ivi incluso un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dai possibili accordi attuativi.

Il rapporto finale di attività dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni:

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;
- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;
- ogni altra attività condotta.

I/le referenti sono altresì tenuti agli adempimenti previsti al successivo art. ... (Trattamento dei dati personali).

Articolo 6 – Accordi attuativi

La collaborazione tra l'Università e UPEL è definita anche, per la realizzazione dei progetti più articolati, tramite la stipula di appositi accordi attuativi cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente accordo quadro, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

La cooperazione tra le parti troverà attuazione nel rispetto del principio di

reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.

Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.

Gli accordi attuativi per lo svolgimento di attività in collaborazione dovranno puntualmente indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le parti contraenti con specificazione della denominazione, sede, recapito PEC, codice fiscale e partita IVA, ruolo, nominativo e data di nascita dei/delle rappresentanti legali;
- l'oggetto della collaborazione, ovvero la descrizione non generica dell'attività comune;
- la descrizione dettagliata e, preferibilmente, separata degli impegni/obblighi che ciascuna parte si assume ai fini del raggiungimento dell'oggetto dell'accordo, anche in termini di personale, mezzi, risorse e strutture coinvolte;
- l'eventuale concessione di spazi in uso esclusivo o condiviso e la quantificazione degli oneri di gestione ad essi commisurati, secondo la regolamentazione interna dell'ente concedente;
- l'ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali), nonché individuazione della/e struttura/e di ciascuna parte alla quale detti costi saranno imputati;
- i/le referenti di ciascuna parte, con i relativi recapiti mail e/o PEC, e l'obbligo di redigere un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e un'eventuale relazione programmatica di attività futura;
- il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle parti, nonché dei risultati conseguiti e la ripartizione delle relative *royalties*, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le parti della titolarità dei risultati ottenuti dovrà necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di risorse economiche (conoscenze, risorse umane, infrastrutture e attrezzature di ricerca) e/o finanziarie;
- le disposizioni in materia di riservatezza, trattamento dei dati personali, prevenzione della corruzione, sicurezza dei luoghi di lavoro e coperture assicurative;
- la durata (validità temporale) degli effetti dell'atto definita, in accordo con i principi espressi dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii., nonché correlata a quella del presente accordo quadro;
- le modalità di proroga e rinnovo dell'atto, con richiamo alla valutazione del rapporto finale di attività redatto dai/dalle referenti;
- la facoltà di recesso e possibilità di scioglimento o risoluzione consensuale;
- la specifica regolamentazione della risoluzione di eventuali controversie;
- le modalità di sottoscrizione dell'atto;
- le modalità di registrazione dell'atto, di assolvimento dell'imposta di bollo e di rimborso alla parte che se ne sia fatta carico delle quote di spettanza

dell'altra parte.

Articolo 7 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo quadro e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo quadro.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo quadro.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo quadro, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le parti contraenti, anche nella fase di attuazione del presente accordo quadro, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Ferrara, insieme a UPEL ai sensi dell'articolo 4.7 del GDPR.

Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i/le referenti dell'accordo quadro, di cui al precedente articolo ..., di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dal presente accordo quadro, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a

quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro ai sensi dei citati artt. 13 e 14 (c.d. "informativa sulla privacy").

Articolo 9 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente accordo quadro, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni, ed in particolare di:

- a) collaborare nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e delle specifiche attività discendenti dal presente accordo quadro, a porre in essere tutte le iniziative volte a favorire la prevenzione ed il contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il controllo dell'invio, se dovuto, di autodichiarazioni da parte della persona autorizzata alla firma del presente atto;
- b) attenersi alle norme discendenti dai propri regolamenti e codici di condotta interni, se adottati o, in assenza, ai principi contenuti nel *Codice di comportamento* dell'Università degli Studi di Ferrara, adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Articolo 10 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Articolo 11 - Coperture assicurative

Le parti si danno reciprocamente atto che:

1. gli studenti e le studentesse autorizzati/e alle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara [*assicurazione INAIL integrata con quella privata, di Ateneo*] con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;

2. il personale universitario [*strutturato*], autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro, è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
3. il personale dipendente da *UPEL* autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione di *UPEL* per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
4. le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 12 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti

La collaborazione di cui al presente accordo quadro non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni). L'eventuale utilizzo è consentito solo per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

Articolo 13 – Durata dell'accordo quadro e procedure di proroga e di rinnovo

Il presente accordo quadro ha durata di 2 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immutato dell'accordo quadro già sottoscritto, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo (Dott.ssa Eleonora Paoletti e Dott. Claudio Biondi per UpeL).

Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;

- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata dell'accordo quadro originario, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto

finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo...(Referenti).

Articolo 14 - Recesso e scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata A.R.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 15 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo quadro.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 16 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo quadro è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm.ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara, n. 7035/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, Varese data 2 marzo 2021

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
IL RETTORE/LA RETTRICE
firmato digitalmente
Prof.ssa Laura Ramaciotti

UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
La Presidente
firmato digitalmente
Dott.ssa Eleonora Paoelli